

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31 dicembre 2003 (4)	più: rateo al 31 dicembre 2004 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi ordinari..	177.543.996,00	184.847.279,99	170.198.223,03	23.852.535,01	22.763.861,57	169.109.549,59
Contributo di solidarietà art. 9 bis L. n.166/91.	700.000,00	1.102.000,39	1.067.745,57	157.126,61	132.667,35	1.043.286,31
TOTALE.....	178.243.996,00	185.949.280,38	171.265.968,60	24.009.661,62	22.896.528,92	170.152.835,90

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1ª nota variazione (dato economico)	aggiornato (dato economico)	liquidate	meno: rateo al 31 dicembre 2003	più: rateo al 31 dicembre 2004	Totale (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia.....	164.649.134	163.143.084,42	170.710.548,03	603.137,58	2.470.386,06	172.577.796,51
<i>meno:</i>						
- maggiorazioni ex comb.tl art.6, L. n.140/1985 e successive.....	34.000,00	36.000,00	38.933,05			38.933,05
-maggiore rivalutazione pensioni art. 69, comma1, L.388/2000.....	1.459.482,00	1.459.482,00	1.481.582,00			1.481.582,00
-somma agg.va ai sensi art.70 L.388/2000	0,00	0,00	464,81			464,81
Rate di pensione a carico della gestione.....	163.155.652,00	161.647.602,42	169.189.568,17	603.137,58	2.470.386,06	171.056.816,65
Liquidazioni in capitale (art. 11 legge 480/1988).....	31.500.000,00	24.000.000,00	6.528.778,29	1.481.206,00	40.000.000,00	45.047.572,29
TOTALE,sub.a).....	194.655.652,00	185.647.602,42	175.718.346,46	2.084.343,58	42.470.386,06	216.104.388,94
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche ed accessorie - art.1 della legge n.98/1982 ..sub.b).....	754,00	1.249,00	1.482,28			1.482,28
TOTALE.....	194.656.406,00	185.648.851,42	175.719.828,74	2.084.343,58	42.470.386,06	216.105.871,22

Allegato 3

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1 ^a nota variazione	aggiornato	
ALLO STATO:			
- Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978 già contribuzione destinata all'ONPI	519.117,00	523.592,00	437.976,96
AD ALTRI ENTI:			
- IPAS, per contribuzione	391.068,00	394.439,00	329.942,64
- Istituto Italiano di medicina sociale, per contribuzione	2.559,00	2.622,00	2.184,59
- Commissione vigilanza fondi pensione - art. 2, D.I. 15/4/1998.....	16.467,00	11.431,00	11.431,17
TOTALE	929.211,00	932.084,00	781.535,36

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Il bilancio consuntivo 2004 del Fondo di previdenza per il personale di volo è stato predisposto con riferimento alla vigente disciplina specifica del Fondo ed ai provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno interessato tutte le gestioni pensionistiche.

Sul versante delle entrate contributive la gestione risente degli effetti del D.Lgs. n. 164/1997 il quale, all'art.1, co. 3 e 4, ha previsto una riduzione dell'aliquota contributiva pari a 3,12 punti percentuali nei confronti dei lavoratori che, alla data del 31/12/1995, avessero nel Fondo un'anzianità inferiore ai 18 anni, a condizione che la contribuzione sia destinata a Fondi di previdenza complementare.

A seguito delle interpretazioni ministeriali relative all'applicazione della disposizione, è stata sciolta la riserva espressa al punto 1.2-lett. A) del messaggio n. 20325 del 7.8.1997 ed è stato stabilito che per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31.12.1995 può far valere un'anzianità assicurativa in qualsivoglia gestione inferiore a 18 anni interi e che ha aderito ai fondi complementari il contributo dovuto al Fondo deve essere ridotto del 3,12 per cento. Sono state conseguentemente fornite le istruzioni per il recupero dei contributi da destinare alla previdenza complementare.

Inoltre è divenuto operante, oltre al fondo "Previvolo", anche il Fondav e sono state fornite le istruzioni per la concreta operatività della norma (cfr. circ. 140 del 31.7.2003 e MSG n. 119 dell'8.10.2003 e n. 3818 dell'11.2.2004).

Per quanto riguarda gli aspetti pensionistici il Fondo è stato influenzato per l'anno 2004 dalle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante

l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2004 sulla gestione del fondo di previdenza per il personale di volo la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributivi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

Rilevante importanza assume per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo il Decreto - legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito in Legge 3 dicembre 2004, n.291. L'art. 1 bis prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Al secondo comma è previsto che ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9,

della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

Il comma 5 dello stesso art.1 bis prevede che "i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La stessa legge, all'art. 1-quater, comma 1, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

Il secondo comma del predetto art. 1 quater statuisce che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Infine il terzo comma dello stesso art.1 quater stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della

pensione e dell'indennità' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità' permanente di qualsiasi entità' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché' alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità' permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità' o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di

terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2003 Serie Generale n. 80 ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003 e' stato emanato il regolamento recante le modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in parola in coerenza con l'articolo 71, comma 1, della menzionata legge 388/2000, dispone che "ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

A norma dell'articolo 71, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 57 la facolta' di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

E' consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfano i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l'altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un'anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.

La totalizzazione e' ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti la domanda di totalizzazione deve essere presentata all'INPS quando l'INPS sia l'Ente di ultima iscrizione.

Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l'assicurato e' stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

A conclusione della presente disamina si illustrano brevemente alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in materia di mutabilità del titolo della pensione.

Con sentenza n. 8433 del 4 maggio 2004, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito l'ammissibilità della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia già affermato in occasione di precedenti sentenze in materia.

Relativamente, invece, alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, le Sezioni Unite hanno ritenuto, con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004, che "il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento sulla base dell'anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplemento di pensione", disciplina peraltro richiamata per l'assegno ordinario di invalidità dall'articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222".

Secondo la Corte la garanzia costituzionale opera per le pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età. La medesima garanzia costituzionale non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.

Pertanto la Corte di Cassazione osserva che "non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l'invalidità e la pensione di anzianità".

In relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame sono modificati i principi sinora seguiti per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.

L'applicazione dei nuovi principi trova applicazione a decorrere dalla data del 29 settembre 2004, data di diramazione della circolare n. 134.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 20 novembre 2004, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 conferma nella misura del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004 già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIA' EROGATI
DAL SOPPRESSO FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
ART. 3, COMMA 2, LEGGE 16 LUGLIO 1997, N.230.**

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La legge n. 230 del 16 luglio 1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la soppressione del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, istituito con Legge n. 1612 del 22 dicembre 1960.

Nel fare rinvio all'appendice per una disamina del quadro normativo di riferimento si ritiene utile precisare in sintesi che:

- con effetto dalla stessa data, resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998;
- a decorrere dal 1° gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS;
- per il pagamento delle pensioni in essere, per l'erogazione delle quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita è stata istituita, nell'ambito dell'INPS, un'apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale sono affluite altresì le attività e le passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo al 1° gennaio 1998;
- gli eventuali squilibri gestionali della nuova gestione speciale sono a carico dello Stato e sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale;
- l'onere sostenuto dall'INPS da rimborsare da parte dello Stato è stato accertato in 20,658 mln. per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di 1,033 mln. annui per ciascuno degli anni successivi;
- Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il Direttore generale, è stato trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Come già precisato in precedenti relazioni ai bilanci, le attività, le passività e le altre somme imputate a qualsiasi titolo a credito o a debito del soppresso Fondo sono state recepite al 1°1.1998 sulla base del bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1998.